



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

Intermediari finanziari e holding industriali

Dott. Paolo Ronca

22 novembre 2018 – Milano



ART. 12 DELLO SCHEMA DI DECRETO NOVITÀ IN TEMA DI INTERMEDIARI FINANZIARI E HOLDING



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

- ❑ Definizione univoca ai fini IRES e IRAP (nuovo art. 162-bis Tuir):
 - ❖ intermediari finanziari;
 - ❖ holding finanziarie («società di partecipazione finanziaria»);
 - ❖ holding industriali («società di partecipazione non finanziaria») e soggetti assimilati.

- ❑ Norme di coordinamento con alcune disposizioni del Tuir, del D.Lgs. 446/97 e con le disposizioni che disciplinano l'addizionale IRES per gli intermediari finanziari e gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

- ❑ Rapporto con la Direttiva ATAD:
 - ❖ nozione di «impresa finanziaria» ai sensi dell'art. 2(1), n. 5 della Direttiva;
 - ❖ ambito applicativo più ristretto di quello dell'art. 12 dello Schema di Decreto.

- ❑ Decorrenza a partire dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2018 (impatto sui modelli REDDITI e IRAP 2019).

- ❑ Clausola di salvaguardia per i comportamenti difformi adottati nei periodi d'imposta precedenti.



❑ Intermediari finanziari - co. 1, lett. a) e b)

- ❖ intermediari IFRS (es. banche, SIM, SGR, finanziarie ex 106 TUB)
- ❖ intermediari non IFRS (es. operatori del microcredito e confidi minori)
- ❖ **holding finanziarie («società di partecipazione finanziaria»)**
 - ✓ società che esercitano in via prevalente o esclusiva l'assunzione di partecipazioni in I.F., sulla base del criterio patrimoniale individuato dal comma 2 (oltre il 50% dell'attivo costituito da partecipazioni in I.F. e altri elementi patrimoniali derivanti da rapporti con I.F., sulla base dell'ultimo bilancio approvato)

❑ Holding industriali («società di partecipazione non finanziaria») – co. 1, lett. c), n. 1

- ✓ società che esercitano in via prevalente o esclusiva l'assunzione di partecipazioni in soggetti diversi da I.F., sulla base del criterio patrimoniale individuato dal comma 3 (oltre il 50% dell'attivo costituito da partecipazioni in soggetti diversi da I.F. e altri elementi patrimoniali derivanti da rapporti detti soggetti, sulla base dell'ultimo bilancio approvato)

❑ Soggetti assimilati alle holding industriali – co. 1, lett. c), n. 2

- ❖ «captive company»
- ❖ «finanziarie di marca»
- ❖ veicoli che emettono obbligazioni garantite nell'ambito di cartolarizzazioni (altri veicoli di cartolarizzazione?)

ART. 162-bis TUIR – NORME DI COORDINAMENTO



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

DISPOSIZIONE INTERESSATA	INTERMEDIARI FINANZIARI	HOLDING INDUSTRIALI E SOGGETTI ASSIMILATI
Interessi passivi (art. 96, co. 5, Tuir – art. 96, co. 12, Tuir nella nuova versione)	Non opera il meccanismo di deduzione forfettaria (30% ROL)	Opera il meccanismo di deduzione forfettaria (30% ROL), come per le imprese industriali
Svalutazione e perdite su crediti (art. 106 Tuir)	Integralmente deducibili nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio le svalutazioni e le PSC verso la clientela e le PSC derivanti da cessione a titolo oneroso	Sono soggetti ai limiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106 Tuir, al pari delle imprese industriali e commerciali
Partecipazioni acquisite nell'ambito del recupero di crediti vs imprese in difficoltà (art. 113 Tuir)	Facoltà di optare per la non applicazione del regime PEX	Non è consentito optare per la non applicazione del regime PEX, al pari delle imprese industriali e commerciali
Magg.ne IRES 3,5% (Art. 1, co. 65, L. 208/2015)	Si applica	Non si applica
Base imponibile e aliquota IRAP (artt. 6 e 16, co. 1-bis, D.Lgs. n. 446/1997)	Si determina in base alle regole di cui all'art. 6, co. 1-8, D.Lgs. n. 446/1997, in stretta derivazione dai bilanci previsti per gli I.F. dalla Circ. Banca d'Italia n. 262/2005	Si determina in base all'art. 6, co. 9, D.Lgs. n. 446/1997, con le stesse regole delle imprese industriali, ma aggiungendo la differenza tra interessi attivi e interessi passivi (questi ultimi nei limiti del 96%)
	Aliquota 4,65% (più eventuali maggiorazioni delle Regioni)	Aliquota 4,65% (più eventuali maggiorazioni delle Regioni)
Obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria (art. 10, co. 10, D.Lgs. n. 141/2010)	Soggette all'adempimento le holding finanziarie	Sono soggette all'adempimento le sole holding industriali



Art. 6, co. 9, D.Lgs. 446/97 Versione previgente	Art. 6, co. 9, D.Lgs. 446/97 Versione risultante da art. 12 Schema di Decreto
<p><i>«Per le <u>società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria</u>, per le quali sussista <u>l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</u>, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare»</i></p>	<p><i>«Per le <u>società di partecipazione non finanziarie e assimilati</u>, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare»</i></p>

- ❑ Base imponibile: si determina in base all'art. 6, co. 9, D.Lgs. n. 446/1997, con le stesse regole delle imprese industriali, ma aggiungendo la differenza tra interessi attivi e interessi passivi (questi ultimi nei limiti del 96%).
- ❑ Aliquota: 4,65% (più eventuali maggiorazioni delle Regioni) ai sensi dell'art. 16, co. 1-bis, D.Lgs. n. 446/1997.

HOLDING INDUSTRIALI E IRAP – disciplina previgente e criticità interpretative



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

❑ Criteri di individuazione del presupposto soggettivo in vigore dell'art. 113 TUB

- ❖ Iscrizione nel registro ex art. 113 TUB → Art. 13 D.M. n. 29/2009
 - ✓ Requisito patrimoniale (partecipazioni > 50% totale attivo);
 - ✓ Requisito reddituale (proventi da partecipazione > 50% proventi totali)
da verificare sui bilanci approvati relativi agli ultimi 2 esercizi chiusi

- ❖ Assunzione di partecipazioni, in via esclusiva o prevalente, in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria → Circolari AdE n. 19/2009 e n. 37/2009
 - ✓ Requisito patrimoniale specifico (partecipazioni in imprese industriali ed altri elementi patrimoniali connessi > 50% totale attivo) da verificare sull'ultimo bilancio approvato

❑ Criteri di individuazione del presupposto soggettivo post abrogazione dell'art. 113 TUB ad opera del D.Lgs. 141/2010

Linea interpretativa A	Linea interpretativa B
Rileva unicamente il requisito patrimoniale specifico, da verificare sui dati dell'ultimo bilancio approvato <ul style="list-style-type: none">• Istruzioni alla dichiarazione IRAP 2014	Rilevano sia il requisito patrimoniale sia il requisito reddituale (in coerenza con art. 10, co. 10, D.Lgs. 141/2010) <ul style="list-style-type: none">• Assonime circ. 17/2016• CTP Milano n. 369/1/17 del 17/01/2017 e CTR Lombardia n. 250/21/18 del 23/01/2018

HOLDING INDUSTRIALI E IRAP – clausola di salvaguardia



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

- ❑ **Relazione illustrativa allo Schema di Decreto ATAD:** *«si fanno salvi, in ogni caso, i comportamenti adottati nei periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia delle nuove disposizioni (e, quindi, sia se gli stessi risultano coerenti con le disposizioni contenute nell'articolo 12 sia non coerenti)».*
- ❑ Escluse future contestazioni con riferimento ai periodi d'imposta aperti.
- ❑ Cessazione della materia del contendere relativamente ai contenziosi incardinati dai contribuenti che, sulla base del doppio requisito patrimoniale-economico, avevano escluso la qualificazione di holding industriale, al contrario affermata dall'A.F. sulla base del solo requisito patrimoniale.
- ❑ La clausola di salvaguardia dovrebbe operare anche per quei contribuenti che, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni, nella propria dichiarazione dei redditi hanno prudenzialmente seguito il criterio patrimoniale previsto dall'AdE (determinando la base imponibile e considerando l'aliquota secondo le regole proprie delle holding industriali), salvo poi presentare istanza di rimborso della maggiore IRAP versata (nel presupposto che operi il doppio test e a fronte della carenza del requisito economico), seguita dall'impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall'AdE.



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

Grazie a tutti per l'attenzione

Dott. Paolo Ronca
BonelliErede
paolo.ronca@belex.com

